



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Accordo decentrato di Ente su "Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR".

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce

TRE: CI: F:

N. 0077746

14/12/2012



IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato dal Consiglio di Amministrazione, l'8 marzo 2011, con deliberazione 52/2011, in vigore dal 1/5/2011, ed in particolare, l'art. 4 lett. f) che limita ad un periodo complessivo non superiore ai 10 anni i rapporti a tempo determinato con la stessa persona;

VISTO il "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con decreto del Presidente, prot. n. 25033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nel quale viene previsto che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 368/2001 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" ed in particolare l'art. 5, comma 4 bis che detta disposizioni inerenti la possibilità di superare il limite di durata triennale dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 4, tramite la stipula di appositi contratti stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 24 del CCNL 2006-2009 del Comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione che ha dettato disposizioni inerenti il superamento del predetto limite triennale fino ad un massimo di 5



Consiglio Nazionale delle Ricerche

anni, a condizione che nel contratto sia prevista "la clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere";

VISTO l'art. 23 del D.P.R. n. 171/91 nel quale si prevede che l'assunzione, con contratto a termine di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, è prevista per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 riguardante l'assunzione di personale, riconosciuto di elevato livello di competenza, per far fronte ad esigenze tecnico - amministrative di supporto alle attività necessarie per lo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecnologiche;

VISTO l'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" e s.m.i. che prevede consistenti limitazioni in merito alle facoltà assunzionali derivanti dal turnover fino al 31/12/2015;

VISTO il D.L. n. 95/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" che all'art. 2 prevede una consistente riduzione della dotazione organica riguardante i livelli IV - VIII

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 "*Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" inerente le limitazioni circa la permanenza in servizio oltre i limiti di età che dispone, tra le altre, l'assorbimento del budget assunzionale anche per i trattenimenti in servizio richiesti dai dipendenti oltre i limiti di anzianità anagrafica e contributiva dei medesimi, e che determina, quindi, una consistente riduzione della capacità assunzionale per il triennio 2013 - 2015;

VISTO il piano di fabbisogno del personale e la relativa dotazione organica dell'Ente approvata con delibera CdA n 171/2012 del 31 ottobre 2012, nonché il relativo piano di assunzioni per il triennio 2013 - 2015 relativamente ai profili sia dei livelli I II e III, sia dei livelli IV - VIII;

PRESO ATTO che il CNR si avvale annualmente della prestazione di un rilevante numero di personale con contratto a tempo determinato (circa n. 1.120), i cui oneri sono sostenuti da varie fonti di finanziamento: fondi ordinari, fondi esterni a gestione centralizzata ed a gestione della rete (derivanti da accordi/contratti a valere su: fondi comunitari, fondi finanziati da privati, fondi finanziati da Pubbliche Amministrazioni ecc);

CONSIDERATA la necessità di dare opportunità al personale a tempo determinato, dotato di specifiche competenze professionali nell'ambito del settore della ricerca, di accedere nei ruoli dell'Ente, tramite concorso pubblico e nei limiti del piano di assunzione sopradetto;

CONSIDERATA, peraltro, la necessità di non incrementare l'entità del personale precario all'interno dell'Ente e di attuare una consistente riduzione dei contratti a tempo determinato;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

RILEVATO che mediamente le attività di ricerca programmate richiedono un livello di apporto di prestazioni di personale con contratto a tempo determinato pressoché costante annualmente, anche in considerazione delle permanenti riduzioni di personale a tempo indeterminato per limiti di età;

TENUTO CONTO, in particolare, degli impegni assunti dall'Ente, nell'ambito della programmazione pluriennale, relativamente alla partecipazione e/o coordinamento di progetti di rilevante interesse nazionale ed internazionale per i quali viene impiegato annualmente il personale con contratto a tempo determinato;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto sopra, pressanti esigenze operative richiedono il mantenimento in servizio di una parte del predetto personale dedicato ad attività stabili e continuative con oneri a carico dei finanziamenti a gestione centralizzata, e che tale personale è perfettamente inserito nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, dopo essere stato adeguatamente formato a svolgerle;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di portare a termine le attività inerenti specifici progetti di ricerca e di innovazione tecnologica oggetto di prolungamento nell'ambito degli impegni già instaurati con la committenza nei quali risulta adeguatamente inserito, considerate le competenze acquisite ed i risultati già ottenuti, il personale a tempo determinato in scadenza di contratto;

VISTO il Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato tra Governo e Organizzazioni Sindacali in data 11 maggio 2012, con il quale si concorda sulla necessità di avviare un percorso finalizzato a trovare soluzione al problema del precariato e si rinvia esplicitamente ad intese ed accordi aziendali finalizzate per la proroga e il rinnovo dei contratti nel quadro della legislazione vigente e nell'ambito delle risorse disponibili;

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA del febbraio 2012, rilasciato all'ISPRA, nel quale si ribadisce che "Rimane in capo a codesta Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità e dei poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, l'eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga di cui al punto 1 (deroga all'art. 5, c. 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, mediante stipula di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali), fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell'accordo, il ruolo delle OO.SS. circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori.";

CONSIDERATE le esigenze organizzativo - funzionali dell'Ente, legate alla peculiarità dell'attività di ricerca scientifica e alle attività di supporto alla stessa, di usufruire di professionalità titolari di contratto a tempo determinato, già formate nei diversi settori ed ambiti disciplinari;

CONSIDERATA, peraltro, l'economicità derivante dal risparmio dei costi per il non avvio di nuove procedure selettive;

CONSIDERATA la necessità di accertare ogni anno la sussistenza delle disponibilità finanziaria del fondo di finanziamento ordinario e dei fondi esterni a gestione centralizzata, relativamente alla quota destinata ad assunzioni di personale a tempo determinato;

CONSIDERATA la necessità di accertare ogni anno e di effettuare il relativo accantonamento, da parte dei Direttori delle Strutture di ricerca, la sussistenza di risorse finanziarie derivante dai progetti in corso con oneri a carico di finanziamenti esterni, relativamente alla quota destinata ad assunzioni di personale a tempo determinato;

CONSIDERATO, inoltre, che la proroga dei contratti a tempo determinato oltre la scadenza naturale, consentirebbe all'Ente di procedere anche alla razionalizzazione ed ottimizzazione del



Consiglio Nazionale delle Ricerche

procedimento amministrativo riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato, compresa la disciplina e l'utilizzo delle risorse derivanti dalle attività conto terzi;

CONSIDERATO che l'art. 40 del D.l.gs. 165/2001 prevede che i contratti integrativi debbano essere redatti e sottoscritti esclusivamente su materie espressamente delegate dalla legge e dai CCNL a tale livello negoziale (CCNI), pena la nullità dei medesimi e che la materia in questione non rientra nelle fattispecie tassativamente elencate nell'art. 28 del CCNI, sottoscritto in data 7 aprile 2006;

CONSIDERATO che la stipula di accordi decentrati per il superamento del limite temporale prescritto non costituisce un atto negoziale che obbliga l'Amministrazione allo svolgimento degli adempimenti previsti dall'art. 40 *hiv* del D.l.gs. 165/2001, in quanto materia non rientrante fra quelle oggetto di contrattazione integrativa;


RITENUTA la necessità ed urgenza di prorogare i contratti a tempo determinato oltre la naturale scadenza, anche oltre il quinquennio, fino al 31 dicembre 2016, al fine di evitare il blocco delle attività collegate ai contratti medesimi, con conseguenti ripercussioni negative sulle attività istituzionali e sull'immagine dell'Ente;

RITENUTA la necessità ed urgenza di procedere alla sottoscrizione di un Accordo decentrato di Ente nelle more dell'emanazione di una compiuta disciplina normativa in materia, e del conseguente Accordo tra Governo e Sindacati, recante disposizioni sulle modalità di proroga dei contratti a tempo determinato e sulla validità degli Accordi decentrati di stipulati dagli Enti medesimi;

DECRETA

1. la sottoscrizione dell'Accordo decentrato di Ente su "Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR", di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono fatte salve, in ogni caso, le diverse disposizioni previste dalla normativa in materia e dall'eventuale Accordo Quadro tra Governo e Parti sociali.
2. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ACCORDO DECENTRATO DI ENTE SU:

“Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR”

Sottoscritto il 14/12/12

ER



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ACCORDO DECENTRATO DI ENTE SU:

“Deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal CNR”

- Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nel quale viene previsto che per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- Visto il D.Lgs. n. 368/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES” ed in particolare l'art. 5, comma 4 bis che detta disposizioni inerenti la possibilità di superare il limite di durata triennale dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 4, tramite la stipula di appositi contratti stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali;
- Visto l'articolo 24 del CCNL 2006-2009 del Comparto Enti di Ricerca e Sperimentazione che ha dettato disposizioni inerenti il superamento del predetto limite triennale fino ad un massimo di 5 anni, a condizione che nel contratto sia prevista “la clausola risolutiva collegata alla verifica annuale dell'effettiva consistenza delle risorse necessarie per la copertura del corrispondente onere”;
- Visto l'art. 23 del D.P.R. n. 171/91 nel quale si prevede che l'assunzione, con contratto a termine di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, è prevista per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse;
- L'art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 riguardante l'assunzione di personale, riconosciuto di elevato livello di competenza, per far fronte ad esigenze tecnico – amministrative di supporto alle attività necessarie per lo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecnologiche;
- Visto l'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e s.m.i. che prevede consistenti limitazioni in merito alle facoltà assunzionali derivanti dal turnover fino al 31/12/2015;
- Visto il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che all'art. 2 prevede una consistente riduzione della dotazione organica riguardante i livelli IV – VIII;
- Visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” inerente le limitazioni circa la permanenza in servizio oltre i limiti di età che dispone, tra le

altre, l'assorbimento del budget assunzionale anche per i trattenimenti in servizio richiesti dai dipendenti oltre i limiti di anzianità anagrafica e contributiva dei medesimi, e che determina, quindi, una consistente riduzione della capacità assunzionale per il triennio 2013 – 2015;

- Visto il piano di fabbisogno del personale e la relativa dotazione organica dell'Ente approvata con delibera CdA n 171/2012 del 31 ottobre 2012, nonché il relativo piano di assunzioni per il triennio 2013 – 2015 relativamente ai profili sia dei livelli I II e III, sia dei livelli IV – VIII;
- Preso atto che il CNR si avvale annualmente della prestazione di un rilevante numero di personale con contratto a tempo determinato (circa n. 1.120), i cui oneri sono sostenuti da varie fonti di finanziamento: fondi ordinari, fondi esterni a gestione centralizzata (c.d. Fondo conto terzi) e fondi esterni a gestione della rete (derivanti da accordi/contratti a valere su: fondi comunitari, fondi finanziati da privati, fondi finanziati da Pubbliche Amministrazioni ecc);
- Considerata la necessità di dare opportunità al personale a tempo determinato, dotato di specifiche competenze professionali nell'ambito del settore della ricerca, di accedere nei ruoli dell'Ente, tramite concorso pubblico e nei limiti del piano di assunzione sopradetto;
- Considerata, peraltro, la necessità di non incrementare l'entità del personale precario all'interno dell'Ente e di attuare una consistente riduzione dei contratti a tempo determinato i cui oneri gravano sui fondi esterni a gestione centralizzata;
- Rilevato che mediamente le attività di ricerca programmate richiedono un livello di apporto di prestazioni di personale con contratto a tempo determinato pressoché costante annualmente, anche in considerazione delle permanenti riduzioni di personale a tempo indeterminato per limiti di età;
- Tenuto conto, in particolare, degli impegni assunti dall'Ente, nell'ambito della programmazione pluriennale, relativamente alla partecipazione e/o coordinamento di progetti di rilevante interesse nazionale ed internazionale (FOE - tra cui anche i progetti bandiera -, FE a gestione centralizzata, FE a gestione della Rete scientifica) per i quali viene impiegato annualmente un numero di personale con contratto a tempo determinato pari a circa 1.120 unità;
- Considerato che, tenuto conto di quanto sopra, pressanti esigenze operative richiedono il mantenimento in servizio di una parte del predetto personale dedicato ad attività stabili e continuative con oneri a carico dei finanziamenti a gestione centralizzata (ca. 52 unità con scadenze nel 2013 – 35 unità con scadenze nel 2014 ed 81 con scadenze nel 2015), e che tale personale è perfettamente inserito nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente, dopo essere stato adeguatamente formato a svolgerle;
- Considerata, inoltre, la necessità di portare a termine le attività inerenti specifici progetti di ricerca e di innovazione tecnologica oggetto di prolungamento nell'ambito degli impegni già instaurati con la committenza nei quali risulta adeguatamente inserito, considerate le competenze acquisite ed i risultati già ottenuti, il personale a tempo determinato in scadenza di contratto;
- Visto il protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato tra Governo e Organizzazioni Sindacali in data 11 maggio 2012, con il quale si concorda sulla necessità di avviare un percorso finalizzato a trovare soluzione al problema del precariato e si rinvia esplicitamente ad intese ed accordi aziendali finalizzate per la proroga e il rinnovo dei contratti nel quadro della legislazione vigente e nell'ambito delle risorse disponibili;
- Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UORCC.PA del febbraio 2012, rilasciato all'ISPRA, nel quale si ribadisce che

“Rimane in capo a codesta Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità e dei poteri gestionali, il compito di valutare, anche in funzione del proprio fabbisogno organizzativo, l’eventuale sussistenza delle ragioni oggettive da dover addurre quale presupposto necessario per ricorrere alla procedura di deroga di cui al punto 1 (deroga all’art. 5, c. 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, mediante stipula di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali), fermo restando, in sede di eventuale sottoscrizione dell’accordo, il ruolo delle OO.SS. circa la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori.”;

- Considerate le esigenze organizzativo - funzionali dell’Ente, legate alla peculiarità dell’attività di ricerca scientifica e alle attività di supporto alla stessa, di usufruire, fino al 31 dicembre 2015, di professionalità titolari di contratto a tempo determinato, già formate nei diversi settori ed ambiti disciplinari;
- Considerata, peraltro, l’economicità derivante dal risparmio dei costi per il non avvio di nuove procedure selettive;
- Considerata la necessità di accertare ogni anno la sussistenza delle disponibilità finanziaria del fondo di finanziamento ordinario e dei fondi esterni a gestione centralizzata, relativamente alla quota destinata ad assunzioni di personale a tempo determinato;
- Considerata la necessità di accertare ogni anno, da parte dei Direttori delle strutture di ricerca, la sussistenza di risorse finanziarie derivante dai progetti in corso con oneri a carico di finanziamenti esterni, relativamente alla quota destinata ad assunzioni di personale a tempo determinato;
- Considerato, inoltre, che la proroga dei contratti a tempo determinato oltre la scadenza naturale, consentirebbe all’Ente di procedere anche alla razionalizzazione ed ottimizzazione del procedimento amministrativo riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato, compresa la disciplina e l’utilizzo delle risorse derivanti dalle attività conto terzi;
- Considerato che l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i contratti integrativi debbano essere redatti e sottoscritti esclusivamente su materie espressamente delegate dalla legge e dai CCNL a tale livello negoziale (CCNI), pena la nullità dei medesimi e che la materia in questione non rientra nelle fattispecie tassativamente elencate nell’art. 28 del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- Considerato che la stipula di accordi decentrati per il superamento del limite temporale prescritto non costituisce un atto negoziale che obbliga l’Amministrazione allo svolgimento degli adempimenti previsti dall’art. 40 *bis* del D.Lgs. 165/2001, in quanto materia non rientrante fra quelle oggetto di contrattazione integrativa;
- Ritenuta la necessità di prorogare i contratti a tempo determinato nei termini e modalità sotto disposte nelle more dell’emanazione di una compiuta disciplina normativa in materia, e del conseguente Accordo tra Governo e Sindacati, recante disposizioni sulle modalità di proroga dei contratti a tempo determinato e sulla validità degli Accordi decentrati di Ente (tra cui il presente) stipulati dagli Enti medesimi;

LE PARTI CONCORDANO:

- a) la proroga oltre la scadenza naturale (anche oltre il quinquennio), per esigenze temporanee, fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato;

- b) La proroga di cui alla lettera a) dei contratti a tempo determinato con oneri a carico del fondo ordinario dell'Ente e del fondo esterno a gestione centralizzata, verrà disposta dal direttore generale, sulla base delle procedure vigenti, nel caso in cui persista e sia verificata annualmente la necessità di svolgere l'attività dei progetti per i quali gli stessi sono stati attivati e in presenza della necessaria copertura finanziaria;
- c) La proroga di cui alla lettera a) dei contratti gravanti sulle fonti di finanziamento esterne potrà essere disposta dal direttore della struttura scientifica nel caso in cui persista e sia verificata annualmente la necessità di svolgere l'attività dei progetti per i quali gli stessi sono stati attivati e in presenza della necessaria copertura finanziaria il cui accantonamento e relativo versamento dovrà essere disposto a favore dei pertinenti capitoli di bilancio;
- d) Per specifiche esigenze organizzativo - funzionali ed in un'ottica di maggiore efficienza nella allocazione delle risorse umane, la proroga del contratto oltre la scadenza naturale potrà determinare:
✓ il trasferimento dell'unità di personale, previo consenso del dipendente interessato, ai fini della realizzazione del progetto oggetto del contratto, presso altra struttura dell'ente situata nello stesso ambito regionale della struttura di provenienza o, in secondo ordine, in regioni diverse e, esclusivamente per il personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso strutture operanti nell'ambito disciplinare di riferimento;
- e) I bandi di concorso già avviati ed eventualmente conclusi nonché le autorizzazioni a bandire già concesse per far fronte alle esigenze progettuali riguardanti il personale a tempo determinato in servizio alla data della firma del presente Accordo, ai quali si applica la proroga, sono annullati; il CNR s'impegna ad emanare in tempo utile i necessari provvedimenti;
- f) Fino al 31 dicembre 2016 ulteriori nuovi contratti a tempo determinato, a valere sui fondi a gestione centralizzata, potranno essere attivati esclusivamente, per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, previa verifica della sussistenza della disponibilità finanziaria di bilancio e nei limiti di capienza stabiliti dalla normativa in materia;
- g) Il CNR s'impegna a prevedere nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, una riserva non superiore al 40% dei posti messi a concorso in favore del personale a tempo determinato;
- h) Il CNR s'impegna, inoltre, a considerare elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, l'esperienza pregressa maturata dal personale del CNR con contratti a tempo determinato;
- i) Il presente accordo si applica esclusivamente al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e non ad altre tipologie di rapporto di lavoro o di collaborazione;
- j) Sono fatti salvi tutti i contratti nei quali sono già previste le proroghe oltre il 31/12/2016;
- k) Le parti si impegnano a dare completa attuazione all'articolo 5 comma 2 del CCNL 2002-2005;
- l) Le parti si impegnano a rinegoziare il presente Accordo entro il 31 dicembre 2016;
- m) Il presente Accordo è efficace dalla data della firma;


ER






- n) Sono fatte salve, in ogni caso, le diverse disposizioni previste dalla normativa in materia e dall'eventuale Accordo Quadro tra Governo e Parti sociali.

Delegazione di parte Pubblica CNR


Presidente 

o suo Delegato.....

Direttore Generale 

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

FLC/CGIL 

CISL/FIR 

UIL-RUA 

ANPRI 

USI/RdB-RICERCA.....

n) Sono fatte salve, in ogni caso, le diverse disposizioni previste dalla normativa in materia e dall'eventuale Accordo Quadro tra Governo e Parti sociali.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente

o suo Delegato.....

Direttore Generale.....

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

FLC/CGIL.....

CISL/FIR.....

UIL-RUA.....

ANPRI.....

USI/RdB-RICERCA.....

Stewart Dewey